

# *Piano Provinciale Gestione Rifiuti - RAGUSA*

## **ALLEGATO IV GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**



### **REDATTORE**

***Dott. Chim. FABIO FERRERI***

**DIRIGENTE dell'Area Tecnica dell'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in Liquidazione**

### **COLLABORAZIONI**

***Dott. Arch. ROBERTO LAURETTA***

**dependente ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione**

***Dott. Ing. LUCA GAROFALO***

**consulente esterno di ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione – Gestione Commissariale**

***Dott. Arch. SALVATORE LOREFICE***

**dependente del Comune di Vittoria distaccato all'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. sino alla data del 12-09-2012**

***Geom. GIUSEPPA GIUSTOLISI***

**dependente del Comune di Vittoria distaccato all'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. sino alla data del 12-09-2012**

# GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULL'AMIANTO IN ITALIA

- **Legge 27/03/1992 n. 257 la prima legge italiana sull'amianto.**

È la prima legge italiana sull'amianto. Recepisce la direttiva CEE 91/382 vietando l'estrazione, la produzione e la commercializzazione dell'amianto.

- **Decreto Ministeriale 6 settembre 1994: i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto.**

Il Decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 6 della Legge 257/92, i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto (allestimento dei cantieri, decompressione, decontaminazione, smaltimento), nonché quelle per il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica per rifiuti speciali e pericolosi, il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei materiali contenenti amianto.

- **Decreto Ministeriale 20 agosto 1999: gli interventi di bonifica.** Nel decreto vengono ampliate le procedure ed i metodi per gli interventi di bonifica previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- **T.U. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.** Disciplina organicamente tutta la normativa sull'Amianto. Il testo disciplina organicamente tutta la normativa sull'Amianto sostituendo a partire dal 30 aprile 2008 il D.Lgs. 257/06.

- **Regione Sicilia - Assessorato della Salute, circolare 21 dicembre 2011, n. 1285.**

- **Regione Sicilia - Legge 29 Aprile 2014, n. 10: la legge Siciliana sull'Amianto.** Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto". Tale Legge è un passo in avanti per la prevenzione dei rischi derivanti dai manufatti in cemento amianto e vuole porsi l'obiettivo di eliminare dal territorio Siciliano i manufatti in Eternit e agevolare la Bonifica dell'Amianto in Sicilia . La legge ha stabilito degli obblighi a carico dei privati cittadini: l'art. 5 comma 3 della citata norma prevede che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati a darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. L'ARPA Sicilia a tal fine ha predisposto le "Schede di autonotifica", che si allega al presente documento, da compilare ed inviare alle competenti Strutture Territoriali di ARPA Sicilia.

## ALTRE NORMATIVE E CIRCOLARI SULL'AMIANTO

**D.Lgs 17 Marzo 1995 n.114**: stabilisce i valori limite di concentrazione di amianto, nelle attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto, negli scarichi in atmosfera e negli scarichi liquidi.

**Decreto del Ministero della Sanità 14 Maggio 1996**: disciplina gli interventi di bonifica.

**D.Lgs del 5 Febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi)**: il testo unico sui rifiuti, disciplina indirettamente anche sui rifiuti contenenti amianto.

**Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471**: ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. stabilisce i valori di concentrazione, i limiti accettabili e l'obbligo di bonifica e ripristino ambientali.

**Legge 9 Dicembre 1998, n. 426, Decreto Ministeriale 18 Settembre 2001 n. 468, Legge n. 179 2002:** entrambi i testi di legge hanno individuato in tutta l'Italia i numerosi siti da bonificare in cui è stata rilevata la presenza di amianto.

**D.Lgs del 13 gennaio 2003 n. 36:** detta i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, comprese quindi le discariche di rifiuti speciali da amianto ai sensi della direttiva 1999/31/CE.

**Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101:** definisce il regolamento per la mappatura delle zone da bonificare dalla presenza di amianto.

**Decreto 29 luglio 2004, n. 248:** disciplina le attività di recupero dei prodotti contenenti amianto.

**Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2005:** stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti, in special modo le discariche di rifiuti speciali e pericolosi contenenti amianto, nelle discariche in attuazione dell'art. 7, comma 5 del D. L. n. 36/2003.

**D.LGS. n. 257 del 25 luglio 2006** di attuazione delle Direttiva 2003/18/CE , apporta modifiche al Dlgs 626/1994 in materia di sicurezza sul lavoro introducendo il Titolo VI-bis denominato "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto".

#### ATTIVITA' GENERATRICE DI RIFIUTI

La norma di riferimento per l'amianto e i rifiuti di amianto è la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 " norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che di fatto vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto a decorrere dal 28 aprile 1994.

Tale normativa, oltre a definire l'amianto, inteso come "tutti i silicati fibrosi", di cui all'art. 23 del D.Lgs. 277/1991, ora sostituito dall'art. 247 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce, all'art. 2, comma 1 lett. c), che i rifiuti di amianto o contenenti amianto sono " i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di ecoibentazione, nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art.3" . In realtà questa sostanza pericolosa è generalmente presente nelle miniere di amianto dismesse, negli stabilimenti una volta attivi nella produzione di materiali contenenti amianto e ora dismessi, nelle costruzioni edili come amianto spruzzato, lastre di cemento - amianto (coperture) e vinil - amianto (pavimentazioni) e negli impianti industriali dove spesso l'amianto è stato utilizzato come coibentante di tubi e serbatoi. In passato infatti l'amianto, data la sua versatilità ed economicità, è stato largamente usato nell'edilizia, nell'industria e anche nella produzione di materiali di consumo.

Tra i punti salienti della citata Legge 257/1992, vi è la predisposizione da parte di Regioni e Province Autonome di specifici Piani di bonifica dall'Amianto che in particolare trova attuazione con l'emanazione del D.P.R. dell'8 agosto 1994: " Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ". Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, il D.P.R. dell'8 agosto 1994 aveva stabilito che " i rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi ", ai sensi del D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982, " devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata [...] di seconda o terza categoria ", pertanto questa destinazione ultima risultava essere tassativa, nel senso che non era

ammissibile alcuna forma di smaltimento che non fosse rappresentata dalla deposizione in discarica controllata.

Successivamente, l'articolo 264, comma 1, lettera h), del D.Lgs 152/2006 ha abrogato l'articolo del D.P.R. (art. 5, comma 1) che prevedeva esclusivamente lo smaltimento definitivo mediante stoccaggio in discarica controllata dei rifiuti contenenti amianto, disponendo invece che tali rifiuti possano essere ammessi in discarica oppure recuperati nel rispetto dei disciplinari tecnici nei quali sono stabilite le regole per i relativi trattamenti che vanno condotti in impianti regolarmente autorizzati. Il Decreto Ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 “ Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto ” definisce i processi di trattamento per l'accettabilità dei rifiuti in discarica, che può essere per rifiuti pericolosi o non pericolosi secondo quanto riportato dalla tabella sottostante:

<b>Categoria e/o attività generatrice di rifiuti</b>	<b>R.C.A. (Rifiuti contenenti amianto)</b>	<b>Discarica di destinazione per rifiuti:</b>	<b>Codice CER</b>
Materiali da costruzione	Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi	Non pericolosi	17 06 05
Attrezzature e mezzi di protezione individuale	Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto	*	15 02 02
Freni	Materiali d'attrito	Pericolosi	16 01 11
Materiali isolanti	Pannelli contenenti amianto	Pericolosi	17 06 01
	Coppelle contenenti amianto	Pericolosi	17 06 01
	Carte e cartoni	Pericolosi	17 06 01
	Tessili in amianto	Pericolosi	17 06 01
	Materiali spruzzati	Pericolosi	17 06 01
	Stucchi, smalti, bitumi, colle	Pericolosi	17 06 01
	Guarnizioni	Pericolosi	17 06 01
	Altri materiali isolanti contenenti Amianto	Pericolosi	17 06 01
Contenitori a pressione	Contenitori a pressione contenenti amianto	Pericolosi	15 01 11
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto	Pericolosi	16 02 12
Rifiuti da fabbricazione di amianto cemento	Materiali incoerenti contenenti amianto da bonifiche anche di impianti produttivi dimessi: Polverini, Fanghi, Spazzatura, Stridi, Spezzoni	Pericolosi	10 13 09
Rifiuti da processi chimici da alogeni	Rifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto	Pericolosi	06 07 01
Rifiuti di processi chimici inorganici	Rifiuti dalla lavorazione dell'amianto	Pericolosi	06 13 04
Materiali ottenuti da trattamenti**	Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0,6	Non pericolosi	19 03 06
	Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio maggiore/uguale a 0,6	Pericolosi	19 03 04

Fonte: Dm Ambiente n. 248 del 29 luglio 2004

Note: \* sono avviati alla categoria di discarica corrispondente al materiale trattato; \*\* la determinazione dell'indice di rilascio deve essere effettuata su un campione rappresentativo della tipologia di materiale oggetto dell'intervento

### SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

I Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) sono dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. La classificazione di tali rifiuti con i codici CER del Catalogo Europeo dei Rifiuti prevede, per i RCA, dei rifiuti pericolosi per definizione (senza voce a specchio):

- 060701\*: rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto;
- 061304\*: rifiuti della lavorazione dell'amianto;
- 101309\*: rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto (voce a specchio
- 101310);

- 150111\*: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;
- 160111\*: pastiglie per freni, contenenti amianto (voce a specchio 160112);
- 160212\*: apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere (voce a specchio 160214);
- 170601\*: materiali isolanti contenenti amianto (voce a specchio 170604);
- 170605\* : materiali da costruzione contenenti amianto.

Vi sono poi rifiuti nella cui definizione non compare la parola “amianto”, ma che lo possono comunque contenere. La presenza di una voce a specchio fa sì che la classificazione di questi rifiuti come pericolosi dipenda dalla presenza di sostanze pericolose al di sopra di una determinata concentrazione; nel caso dell’amianto, al di sopra dello 0,1% (1.000 mg/kg).

Si citano a tale proposito i seguenti rifiuti:

- 150202\*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (voce a specchio 150203);
- 170503\*: terra e rocce contenenti sostanze pericolose (voce a specchio 170504);
- 170507\*: pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (voce a specchio 170508);
- 190304\*: rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati (voce a specchio 190305);
- 190306\*: rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati (voce a specchio 190307).

Lo smaltimento in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto può avvenire:

- in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
- in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell’elenco europeo dei rifiuti 170605 [rif. DM 27 settembre 2010, Allegato 2 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto”, punto 1 “Principi”, lettera b)]. I materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, in conformità con l’articolo 7, comma 3, lettera c), del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati nel già citato Allegato 2 del decreto in esame;
- in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal DM 248 del 29 luglio 2004.

## TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

I RCA possono essere sottoposti a trattamenti che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza ed è l’indice di rilascio del materiale ottenuto che ne determina la destinazione. I materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano completamente la struttura cristallografica dell’amianto e nei quali sia provata, attraverso le prove di cui all’allegato 3 del decreto, l’assenza di amianto, sono di norma utilizzati come materia prima. Il decreto prende in considerazione i processi di trattamento finalizzati alla totale trasformazione cristallografica dell’amianto, rendendo così possibile il suo riutilizzo, e chiarisce, tra l’altro, che:

per trattamenti s’intendono i processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il

recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza; - per trattamento con modificazione totale della struttura cristallografica s'intende il processo che annulla la presenza di amianto, consentendone il riutilizzo come materia prima; - per riutilizzo come materia prima attività successiva al trattamento che modifica completamente la struttura cristallografica dell'amianto, che è pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti. Inoltre per ciò che concerne il trattamento dei rifiuti contenenti amianto, il D.M. n. 248/2004, stabilisce due categorie di trattamenti da attuare in alternativa o prima dello smaltimento in discarica: trattamenti che riducono il rilascio di fibre dai rifiuti contenenti amianto senza modificare o modificando in modo parziale la struttura cristallografica dell'amianto : ad esempio stabilizzazione e solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva o l'incapsulamento.

Sono invece esclusi il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, nonché i trattamenti abitualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e per la salvaguardia dell'ambiente. La destinazione finale di tali rifiuti è la discarica; trattamenti che modificano completamente la struttura cristallografica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto, ad esempio vetrificazione, litificazione, vetroceramizzazione, mitizzazione mirolitica, ceramizzazione. La destinazione finale di tali rifiuti è il riutilizzo.

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale " all'art. 195 comma 2 lett. d), al pari dell'art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lgs 22/97, assegna allo stato la competenza di determinare e disciplinare le attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e prodotti contenenti amianto, mediante l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive. Inoltre, all'art. 212 comma 5, ribadisce che l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto. Con il D.M. dell'Ambiente del 27 Settembre 2010 si ha la " Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 ". Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Secondo quanto stabilito dall'Allegato 2 di detto decreto ministeriale, i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

- a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05;

per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

Le norme regionali in materia derivano direttamente dalle norme nazionali relative ai rifiuti e dalla Legge 257/92 e decreti collegati. L'art. 10 della Legge 257/92 ha disposto in particolare che le Regioni adottino i Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ogni Regione elabora un proprio Piano Regionale Amianto che, tra l'altro, valuta la quantità di rifiuti di amianto presenti sul territorio, individua le tipologie, il numero e localizzazione degli impianti di smaltimento.

## MAPPATURA DELL'AMIANTO DI ORIGINE NATURALE E ANTROPICA

Il DM 101/2003 persegue l'obiettivo della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, anche finalizzata alla valutazione degli interventi di bonifica da considerare prioritari per rischio associato all'esistenza di sorgenti di amianto. Esso stabilisce che la mappatura consiste:

- a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito;
- b) in una seconda fase di selezione di quei siti nei quali è accertata la presenza di amianto, nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti. Il citato decreto precisa inoltre che la mappatura deve essere applicata a 4 categorie: edifici pubblici o privati, impianti industriali attivi o dismessi, altra presenza di amianto da attività antropica e presenza naturale. Vengono quindi individuate 3 categorie relative alla presenza di origine antropica ed una categoria che riguarda la presenza naturale. La mappatura è attività demandata dallo Stato alle Regioni ed alle Province Autonome, che trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i dati rilevati, anche con la finalità di ricevere le risorse finanziarie per il risanamento dell'amianto. La finalità della mappatura è quella di individuare la presenza di aree con amianto di origine naturale ed antropica, valutare la priorità di intervento ed incentivare, anche mediante apposite risorse finanziarie, le operazioni di risanamento del territorio. Data la finalità di individuare la presenza di amianto su tutto il territorio regionale e opportuno il coinvolgimento dei Comuni.

## MAPPATURA DELL'AMIANTO DI ORIGINE NATURALE

La mappatura della presenza naturale di amianto riguarda la categoria 3 individuata del DM 101/2003. La realizzazione della mappatura della presenza naturale di amianto è auspicabile avvalendosi di Arpa Ragusa e del Libero Consorzio Comunale. Tale attività dovrebbe essere basata su approfondimenti, consistenti in rilievi geologici a scala provinciale ed in attività analitiche.

## BONIFICA DEI SITI

L'obiettivo principale in tema di risanamento dell'amianto consiste nell'accelerazione delle bonifiche, con la finalità di giungere, alla rimozione ed allo smaltimento della quasi totalità dei manufatti contenenti amianto. Le strategie operative per il raggiungimento dell'obiettivo devono considerare il contesto normativo e la quantità di manufatti contenenti amianto.

Le modalità di bonifica individuate dal decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 sono: la rimozione, il confinamento, l'incapsulamento.

L'unica modalità di bonifica che può risolvere definitivamente il problema dell'amianto è quella della rimozione. Le strategie operative devono pertanto essere indirizzate a favorire le operazioni di rimozione dei manufatti contenenti amianto.

La normativa vigente non prevede un termine entro il quale è obbligatoria la rimozione di questi manufatti; l'obbligo di rimozione può scaturire solo a seguito della verifica dello stato di degrado dei manufatti, secondo la procedura individuata dal decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994. La misura che può essere adottata in questo senso consiste nel favorire lo sviluppo di corrette modalità di valutazione e di gestione dei manufatti contenenti amianto.

## OBIETTIVI E STRATEGIE OPERATIVE

Il principale obiettivo da perseguire nel periodo di validità del Piano è dunque l'incremento della disponibilità di impianti per lo smaltimento. Si evidenzia infatti la necessità di impianti per lo smaltimento delle coperture in cemento amianto.

Occorre tuttavia considerare anche lo smaltimento di altre tipologie di manufatti la cui quantificazione è difficoltosa ivi compresi i materiali contenenti amianto in matrice friabile.

Le soluzioni suggerite consistono in:

1. autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dell'amianto;
2. autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discarica attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell'amianto;
3. promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;
4. promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili.

### LINEE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE ASL E DELL'ARPA

La salute, intesa come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale" (definizione dell'OMS) si ascrive alla classe dei beni comuni, e quindi è "competenza" della società in quanto sistema di impegni, doveri e stili operativi. Se è riduttivo considerare la salute esclusivo prodotto virtuoso di una organizzazione sanitaria, è altrettanto irrealistico pensare di delegare al sistema sanitario tutte le azioni necessarie alla sua tutela.

Della necessaria collaborazione tra ASL ed Arpa nello specifico settore della lotta ai rischi correlati all'amianto, è proprio per evitare che si venissero a creare aree di inutile sovrapposizione con il pericolo, per contro, di lasciare alcuni aspetti del tutto incontrollati, che riporta i ruoli e le competenze delle ASL e di Arpa nella valutazione del rischio per la presenza di amianto.

Inoltre per quanto riguarda, più in generale, i controlli sulle imprese, mirano all'individuazione di metodologie comuni tra ASL e Arpa, al fine di garantire coerenza e proporzionalità delle prescrizioni."

Nel corso di validità del presente piano, occorrerà garantire qualità ed efficienza al sistema preposto alla tutela della salute ambientale e umana in particolare promuovendo interventi integrati fra i principali enti tecnici coinvolti: ASL e Arpa.

### COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE SUI PROBLEMI CAUSATI ALL'AMIANTO

L'informazione sulla presenza e sulla pericolosità dell'amianto si presenta oggi disomogenea sul territorio regionale, con una forte polarizzazione dell'opinione pubblica che, a seconda delle zone, mostra o grandissima preoccupazione o relativa indifferenza per la presenza di amianto sul territorio. Approfondita e diversificata in zone particolarmente colpite, scarsa in altre, è stata talvolta condotta in modo non sistematico o addirittura strumentale alla creazione di consenso intorno a tematiche più vaste.

I principali obiettivi da perseguire nel periodo di validità del Piano sono:



obiettivo 1: individuare modalità informative mirate a garantire una corretta percezione del rischio di esposizione alle fibre di amianto da parte della popolazione;

obiettivo 2: promuovere interventi informativi finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione al tema amianto e alla adozione delle misure di prevenzione finalizzate a ridurre progressivamente il rischio di esposizione della popolazione alle fibre di asbesto;

obiettivo 3: realizzare “sportelli informativi amianto” nell’ambito di Comuni (singoli o associati), ovvero di patronati, quali strutture preposte alla funzione di informare ed assistere i cittadini sull’applicazione delle normative in materia di amianto e sull’adozione di misure preventive da attuarsi per gestire il rischio amianto.

Tali obiettivi saranno da perseguire mediante le seguenti attività:

- Creazione di strumenti cognitivi per una corretta percezione del rischio.
- Creazione di strumenti di supporto per le persone implicate in procedure legate all’amianto (presidi di istituti, imprenditori, artigiani, proprietari di immobili, ...).
- formazione di formatori.
- Realizzazione di specifiche strutture/unità funzionali che assolvano ai compiti di informazione e assistenza dei cittadini sulle normative in materia di amianto e sulle misure preventive da adottarsi per mitigare il rischio di esposizione alle fibre di amianto.

Le azioni informative dovranno essere progettate e svolte sulla base sia della tipologia di destinatari che della criticità della situazione amianto sul territorio.

Esistono due distinte tipologie di criticità che richiedono mezzi e strumenti diversi:

- alta criticità: situazioni con un reale e documentato rischio per la salute o situazioni in cui si è venuto a determinare un allarme;
- bassa criticità: situazioni generali e diffuse in cui il livello di rischio (reale o percepito) per la popolazione non determini condizioni di allarme.

I destinatari dell’azione informativa sono suddividibili in:

- popolazione generale: popolazione residente in zone non interessate da problematiche specifiche;
- destinatari intermedi: fasce di popolazione “sensibilizzata” o interessata a problematiche specifiche (Associazioni industriali, camere di commercio, associazioni di categoria, medici di base anche per quel che riguarda l’informazione sul rischio e le occasioni e modalità di esposizione).

Tenuto conto che la conoscenza di come la popolazione percepisce il rischio-amianto deve essere il presupposto primo di ogni attività divulgativa tesa a migliorare la consapevolezza in materia, si sottolinea la necessità che la programmazione, gestione e conduzione della comunicazione con la popolazione non sia delegata ai soli “esperti di amianto”, ma che questi siano affiancati da “esperti della comunicazione”, cioè da quelle figure professionali definite nella Legge 150/00, *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*.

È inoltre opportuno che venga richiamato all’attenzione dei cittadini l’obbligo previsto dal DM 06/09/1994 in capo a chiunque abbia la responsabilità di un edificio, di un impianto produttivo o di altra struttura contenente amianto. Dal momento in cui, eseguite le verifiche finalizzate alla ricerca e individuazione di MCA secondo quanto indicato dal DM 06/09/94, viene rilevata la presenza di MCA in un edificio e fino a quando la presenza di amianto permane, è necessario che la situazione di rischio sia costantemente

sorvegliata e ciò avviene attraverso il "Documento di manutenzione e controllo" i cui contenuti sono stabiliti dalla stessa norma.

Si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva inerente le azioni informative consigliate sulla base del livello di criticità:

	Destinatari intermedi	Popolazione generale
Situazioni ad alta criticità	<p>Installazione di totem informativi in luoghi idonei e di buona visibilità.</p> <p>Segnalazione agli Enti locali delle aree di interesse su cui condurre ricerca sul campo.</p> <p>Informazione circa incentivi per la rimozione</p>	<p>Distribuzione di materiale didattico-informativo (intervento coordinato insieme ad altri interventi di prevenzione).</p> <p>Attivazione di Sportelli Informativi Amianto.</p> <p>Valutazione della percezione del rischio / Messa a punto di indagini dirette a specifiche fasce di popolazione.</p> <p>Organizzazione di incontri con la popolazione.</p> <p>Informazione circa incentivi per la rimozione</p>
Situazioni a bassa criticità	<p>Informazione circa incentivi per la rimozione</p>	<p>Attivazione di Sportelli Informativi Amianto.</p> <p>Attivazione di un sito web / FAQ di carattere generale - Forum moderato da personale qualificato.</p> <p>Raccolta di film documentari a carattere socio-sanitario / Creazione di una videoteca sull'amianto – possibilmente online – per favorire percorsi didattici e la conservazione della memoria socio-culturale del territorio.</p> <p>Informazione circa incentivi per la rimozione</p>

#### FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

È necessario programmare un'attività formativa permanente e di aggiornamento per i tecnici delle ASL e dell'Arpa, con l'obiettivo di condividere linee guida operative concrete ed omogenee su tutto il territorio regionale e permettere così un'applicazione uniforme e di elevata qualità delle indicazioni nazionali e regionali circa la prevenzione e vigilanza in materia di rischio amianto.

#### FORMAZIONE DELLE IMPRESE

In considerazione delle criticità, si ritiene necessario innalzare la qualità dei corsi di formazione per il personale addetto alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto facendo in modo che il contenuto dei corsi sia chiaramente compreso dagli allievi, rendendo efficaci le prove di esame e prevedendo un aggiornamento periodico della formazione, almeno quinquennale.

#### FORMAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE

Vista l'importanza del ruolo rivestito, è necessario promuovere l'innalzamento della preparazione e della competenza professionale:

- dei responsabili con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto,
- di coloro che redigono i piani di manutenzione e controllo,

mediante specifici percorsi formativi obbligatori per lo svolgimento di tali funzioni. Dovranno in particolare essere definiti con appositi atti della durata e contenuti della formazione, modalità di erogazione della stessa, requisiti dei soggetti formatori e dei docenti.

Gli obiettivi relativi alla formazione delle imprese e dei professionisti, mirano a ridurre il rischio amianto nella popolazione in generale e nelle categorie di lavoratori addetti ad attività di bonifica dei siti con presenza di manufatti contenenti amianto.

### ALLEGATO SCHEDA DI AUTONOTIFICA

ARPA DI <sup>(1)</sup>.....  
Via.....  
PEC.....

#### SCHEDA DI AUTONOTIFICA CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO

AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DELLA L.R. 29 APRILE 2014, n. 10

<p><b>1. Anagrafica del sito</b></p> <p>Nome del sito .....</p> <p>Proprietà di .....</p> <p>Indirizzo .....</p> <p>Comune .....</p> <p>Provincia .....</p>
<p><b>2. Tipo di edificio</b></p> <p>a) Scuole di ogni ordine e grado</p> <p>b) Ospedali e case di cura</p> <p>c) Uffici della pubblica amministrazione</p> <p>d) Impianti sportivi</p> <p>e) Grande distribuzione commerciale</p> <p>f) Istituti penitenziari</p> <p>g) Cinema, teatri, sale convegni</p> <p>h) Biblioteche</p> <p>i) Luoghi di culto</p> <p>j) Edifici residenziali</p> <p>k) Edifici agricoli e loro pertinenze</p> <p>l) Edifici industriali e loro pertinenze</p>
<p><b>3. Anno di costruzione edificio</b></p> <p>.....</p>

<sup>1)</sup> Istruzioni per la compilazione: la comunicazione deve essere inviata alla Struttura Territoriale ARPA (ST) competente per territorio; si riportano di seguito i recapiti FAX e PEC delle Strutture:

- ST di AGRIGENTO: Via Crispi, 46 - 92100 - FAX 0922.20429 - PEC arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di CALTANISSETTA: Viale della Regione, 64 - 93100 - FAX 0934.599134 - PEC arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di CATANIA: Via Carlo Arditzone, 35 - 95100 - FAX 095.316789 - PEC arpacatania@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di ENNA: Via Messina, 106 - 94100 - FAX 0935.566853 - PEC arpaenna@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di MESSINA: Via La Farina, is. 105 - 98100 - FAX 090.3653441 - PEC arpamessina@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di PALERMO: Via Nairobi, 4 - 90100 - FAX 091.7033345 - PEC arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di RAGUSA: Viale Sicilia, 7 - 97100 - FAX 0932.234722 - PEC arparagusa@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di SIRACUSA: Via Bufardeci, 22 - 96100 - FAX 0931.754374 - PEC arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di TRAPANI: Viale della Provincia - Casa Sauta - Erice - 91016 - FAX 0923.472360 - PEC arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it;

<p><b>4. Tipologia dei materiali contenenti amianto</b></p> <input type="text"/>
<p><b>5. Estensione del materiale in opera espressa in m<sup>2</sup></b></p> <input type="text"/>
<p><b>6. Consistenza</b></p> <p><input type="radio"/> Materiale compatto</p> <p><input type="radio"/> Materiale friabile</p>
<p><b>7. Quantità presunta (solo per materiale friabile)</b></p> <input type="text"/>
<p><b>8. Presenza di confinamento</b></p> <input type="text"/>
<p><b>9. Destinazione d'uso</b></p> <p><input type="radio"/> Pubblica</p> <p><input type="radio"/> Privata</p>
<p><b>10. Accessibilità</b></p> <input type="text"/>
<p><b>11. Interventi di bonifica effettuati (confinamento, sovracopertura, rinozione parziale...)</b></p> <input type="text"/>
<p><b>12. Valutazione del rischio (esistenza di un programma di controllo dei materiali)</b></p> <input type="text"/>
<p><b>13. Altro</b></p> <input type="text"/>

Data .....

Firma .....